



Decreto n° 056 / Pres.

Trieste, 19 marzo 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 LUGLIO 2011 N. 0176/PRES. (REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERE E DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DI QUELLI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA PER LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO, DEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DEGLI INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI E DEGLI INTERVENTI DI VARIANTE IN CORSO DOPERA CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA, NONCHÉ DELLE VARIAZIONI STRUTTURALI E DEGLI INTERVENTI DIVERSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERE A), C) E C TER) DELLA LEGGE REGIONALE 16/2009).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 19/03/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 15/03/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 16/03/2018

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

Rilevato che l'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2009 demanda ad apposito regolamento regionale - previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione di:

a) tipologie di edifici di interesse strategico e di opere la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

b) modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III;

c) interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti ed interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

c ter) variazioni strutturali, nonché interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2009;

Visto il combinato disposto dei propri decreti 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. e 22 ottobre 2014 n. 0202/Pres., con cui è stato emanato l'attuale "Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009";

Visto l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018 n. 476;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -